



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

INTRODUZIONE

A) I PROFILI DI “SAFETY”

INDIRIZZI GENERALI

In data 18 luglio 2018 è stata diramata - a firma del Capo di Gabinetto del Ministro, Prefetto Piantedosi - la **nuova direttiva sulle misure di Safety** da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

La circolare **ricompon**e in un **quadro unitario le precedenti linee di indirizzo**¹ allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.

Le nuove indicazioni operative intendono assicurare, nell'ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” legate a ciascun evento.

Per utile e diretto riscontro, si rinvia alla lettura della Direttiva in **Allegato A**.

UTILI RIFERIMENTI

- Le indicazioni fornite si inseriscono in un **quadro normativo - in materia di Safety per le pubbliche manifestazioni - costituito da una serie di disposizioni**, con **regole tecniche differenti** in relazione alla tipologia di manifestazione e al suo luogo di svolgimento.
- Si riporta una sintesi dei principali riferimenti di settore:
 - in materia di autorizzazioni di pubblico spettacolo per locali, impianti e manifestazioni all'aperto, sono di riferimento in particolare gli **artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.**, nonché gli articoli **141, 141-bis e 142 del Regolamento** (come sostituiti, quest'ultimi, dall'art. 4, comma 1, lett b), del DPR n. 311/2001 integrato dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. 222/2016) che istituiscono le **Commissioni comunali e provinciali di vigilanza** e ne definiscono la composizione e i rispettivi compiti;

¹Si fa riferimento in particolare alle seguenti direttive:

- n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- n. U.0011464 del 19 giugno 2017 del Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (con oggetto: *Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety*);
- n. 11001/110 (10) UFF. II -ORD.SIC.PUB. del 28 luglio 2017 del Gabinetto del Ministro dell'Interno (con oggetto: *Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*);
- n. U.OO09925 del 20 luglio 2017 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (con oggetto: *Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative*).



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- in materia di “*regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo*”, di riferimento è il **Decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996**;
- il **modello organizzativo in materia di MANIFESTAZIONI SPORTIVE** - grazie all’adozione di vari interventi normativi adottati a seguito delle criticità emerse nel corso degli anni - è **stato dotato di una serie di strumenti e misure strutturali in termini di Safety**, volte a contrastare, in un quadro di integrazione con i dispositivi di *Security*, il fenomeno della violenza negli stadi e garantire quindi la sicurezza degli spettatori. Nel quadro normativo di settore, sono di particolare riferimento:
 - **le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, contenute nel D.M. 18 marzo 1996**, oggetto anche di successive modifiche (*di riferimento per i pareri e le verifiche delle Commissioni di vigilanza*);
 - **le modalità per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a diecimila unità**, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (*D.M. 6 giugno 2005*);
 - **le modalità per l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità**, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio (*D.M. 6 giugno 2005*);
 - **l’organizzazione e servizio degli «STEWARDS» negli impianti sportivi (D.M. 8 agosto 2007, oggetto di modifiche nel 2010 e nel 2011)**, limitati comunque ai complessi e agli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche;
- in materia di **servizi analoghi allo stewarding, ulteriore riferimento è il D.M. 6 ottobre 2009** (*adottato in attuazione dei commi 7-13 dell’art. 3 della L. 15/07/2009, n. 94 e oggetto tra l’altro di talune modifiche con il D.M. 24.11.2016*), che autorizza e disciplina l’impiego di *personale addetto ai servizi di controllo (ASC) delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti*.
Tale provvedimento, oltre a determinare i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio dei predetti operatori nonché le modalità per la selezione e la formazione di quel personale, **definisce**:
 - **gli ambiti applicativi**: a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo; b) nei pubblici esercizi; c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico [con esclusione di talune tipologie di locali ed eventi, indicati all’articolo 4];



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- il relativo impiego, esplicito in: a) controlli preliminari nei luoghi ove si svolge la manifestazione; b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico²; c) controlli all'interno del locale³.
- Inoltre, **una precisa regolamentazione sull'attività di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento**, è contenuta nel **D.M. 22 febbraio 1996, n. 261**, con la previsione di specifici servizi per il completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, al fine di prevenire situazioni di rischio e di assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, **le attività di pubblico spettacolo e trattenimento per le quali i servizi di vigilanza** - resi a pagamento dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - **devono essere obbligatoriamente richiesti da parte dei titolari**, stabilendo, altresì, **precise indicazioni per le stesse Commissioni che devono deliberare sull'entità del servizio** in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, sulla peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.

- Per quanto riguarda **la componente sanitaria** da coinvolgere, **il 4 agosto 2014 è stato siglato un accordo tra Ministro della Salute e le Regioni**, che sancisce **specifiche linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate**.

Il documento attribuisce - in relazione a specifici *fattori* delle pubbliche manifestazioni - precisi punteggi per il calcolo dei livelli di rischio, in base ai quali sono definite le risorse sanitarie da impiegare per l'evento.

Nell'elenco degli specifici fattori, è **previsto anche un punteggio fino a 10 punti per possibili problemi di ordine pubblico**, laddove *in base ad informative delle Forze dell'Ordine relative ai partecipanti alla manifestazione è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine*.

2 Per le seguenti attività: 1) presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico; 2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso; 3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti.

3 Per attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati, nonché nel concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Ulteriore riferimento a livello europeo è costituito dalla **Convenzione del Consiglio d'Europa (STCE n. 218), concernente un approccio integrato in materia di sicurezza fisica (Safety), sicurezza pubblica (Security) e servizi (assistenza) in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive**, siglata a Saint-Denis il 3 luglio 2016, di cui è in corso, in Italia, la procedura di ratifica.

Come stabilito all'articolo 2, **lo scopo della Convenzione** è garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica (*Safety*) e pubblica (*Security*), e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A tal fine, le Parti sono invitate a:

- a. adottare un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica (*Safety*), alla sicurezza pubblica (*Security*) e ai servizi (accoglienza-assistenza), fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- b. provvedere affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un'influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;
- c. tenere conto delle buone prassi nell'elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.

- Con la **circolare n. 11001/1/110/(10) del 14 agosto 2018 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno** (*avente ad oggetto: Dipartimento della Protezione Civile - Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche*), sono state diffuse le indicazioni che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato in merito **all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile** (VOCP) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche (*cf. direttiva n. DP/VSN/45427 del 6 agosto 2018*).

Il documento è il frutto di un'attività di condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tali indicazioni chiariscono che l'impiego del VOCP, nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche, può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (*attività*



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione alla popolazione). In nessun caso, l'impiego può interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che riguardano la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (è vietato lo svolgimento di attività di controllo del territorio - con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare - di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso).

In particolare, è precisato che il VOCP può intervenire secondo due distinte modalità:

- **partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile:** in tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile. In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come *operatori di sicurezza* da parte degli organizzatori della manifestazione.
- **partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile:** la mobilitazione del VOCP in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di *eventi a rilevante impatto locale*, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, in combinato disposto con le disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008. In siffatta ipotesi, all'Organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Estratto della

*Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012
concernente “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione
delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”*

Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare **grave rischio per la pubblica e privata incolumità** in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono **richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile**, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e **l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**. In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. L’attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell’attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all’applicazione dell’articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l’attivazione del piano di Protezione Civile Comunale. L’attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici. Qualora l’evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l’attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell’area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall’eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

B) LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Con l'entrata in vigore del DPR n. 311 del 28 maggio del 2001 sono state modificate le attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'art. 4, modificando gli artt. 141 e 142 del R.D. 6.5.1940, n. 635 (*Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*) ha previsto l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza per la concessione dell'idoneità di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (*R.D. 18 giugno 1931, n. 773*), attribuendo alla medesima la competenza su alcuni locali e impianti, prima spettante alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

- **Rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza** di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:
- I locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
 - I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute.
 - Tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la Commissione Comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

In particolare la Commissione Provinciale, per detti locali:

- Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti.
- Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.
- Accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
- Controlla che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di Esecuzione, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, i pareri



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

sui progetti, le verifiche e gli accertamenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione non esprime più neanche il parere sui progetti di nuovi teatri, locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, né si riserva la facoltà di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni effettuando il sopralluogo (*come a suo tempo indicato nella Circolare M.I. 557/PAS/U/003524/ 13500 - A (8) del 21.2.2013*).

- d. Stabilire, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261, la consistenza del servizio obbligatorio di vigilanza antincendio da effettuarsi, da parte dei Vigili del fuoco, nelle fiere e nei quartieri fieristici con superficie superiore a 4.000 metri quadrati al chiuso e 10.000 metri quadrati all'aperto.
- e. Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (*G.U. n. 136 del 14 giugno 2007*) "Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante", a decorrere dall'11 dicembre 2007, le attrazioni nuove e quelle esistenti devono essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente ai sensi dell'art. 142, comma 9, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, ovvero qualora non sia istituita la Commissione Comunale.

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei** che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale di Vigilanza, o quella Comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (*art. 141 R.D. 635/40*).

➤ **Non rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza:**

- a. i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- c. gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (*es. festa dell'ultimo dell'anno*) sempre che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina prevista dagli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e dai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggior attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (*ad. es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc.*) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo Regolamento di Esecuzione (*con il relativo sistema di controlli e verifiche*), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (*ad. es., nei fine settimana*) (*Circolare M.I. n. 557/PAS/U/003524/13500 .A(8) del 21.2.2013*);
- d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;
- e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (*sale giochi*).



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

CAPO I

STRUTTURE FISSE

All'istanza deve essere allegata la documentazione strutturale prevista dalla **normativa tecnica vigente sulle costruzioni** per le strutture permanenti ovvero per le strutture temporanee.

DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE DELL'IMMOBILE

A. STRUTTURE PERMANENTI

A1. STRUTTURE PREESISTENTI ALLE NORMATIVE CHE REGOLANO I DEPOSITI STRUTTURALI E/O COLLAUDI

Nel caso di strutture realizzate con qualsiasi tipologia in cui non era previsto l'obbligo di deposito strutturale e/o collaudo, il documento necessario a corredo della domanda è **il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto da professionista abilitato, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali (*murature portanti, orizzontamenti, fondazioni, strutture a telaio, ecc.*), anche attraverso prove e sondaggi specifici che si rendano necessari.

Dovranno inoltre essere esaminate le parti non strutturali che possono rappresentare pericolo alla pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (*tamponature, intonaci, parapetti, ecc.*).

Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portata dei solai, degli sbalzi, dei balconi, delle scale e delle coperture, in relazione a possibili mutazioni dei carichi previsti dalle vigenti normative e/o dalle variazioni di destinazione d'uso. Tale controllo può essere seguito con prove di carico.

Nel certificato dovrà essere presente la verifica degli elementi appesi quali ad esempio controsoffitti, impianti tecnologici pesanti in genere e corpi illuminanti, attraverso calcoli della situazione esistente corredata da dichiarazione di corretto montaggio riferita a schemi progettuali.

A2. STRUTTURE PER CUI NON È POSSIBILE REPERIRE GLI ATTI DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O DI COLLAUDO

Si dovranno seguire le stesse procedure del punto A.1.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

A3. STRUTTURE DI QUALSIASI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'OBBLIGO DI DEPOSITO STRUTTURALE E/O COLLAUDO

- a. Nel caso di strutture in cemento armato o in acciaio realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 1086/71, il documento da allegare è il certificato di collaudo con attestazione dell'avvenuto deposito all'ufficio preposto o dichiarazione a firma di tecnico abilitato con indicazione di avvenuto deposito con protocollo e data.
- b. Nel caso di tutte le altre tipologie costruttive il documento da allegare è il certificato di avvenuto deposito strutturale quando non è obbligatorio il collaudo; quest'ultimo dovrà essere prodotto quando richiesto dalla normativa vigente.

Nei casi a. e b. è comunque necessario produrre il certificato di idoneità statica degli elementi non strutturali e di quelli appesi, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per qualsiasi tipologia strutturale se il deposito o il collaudo o **il certificato di idoneità** di cui al punto A1 sono stati realizzati da più di 10 anni, in analogia con quanto dettato dal D.M. del 18/03/1996 per le strutture sportive, si chiede il rinnovo o di produrre **il certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per quanto sopra detto, il certificato di idoneità statica richiesto per gli impianti sportivi, avrà i contenuti del **certificato di idonea conservazione dell'opera e idoneità statica degli elementi appesi e non portanti**, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

B. STRUTTURE TEMPORANEE

Per le strutture temporanee non c'è l'obbligo di effettuare il deposito del progetto, del fine strutture e del collaudo, presso il competente ufficio.

Una distinzione da considerare riguarda il fatto se la struttura in esame è prevista **isolata** o in **collegamento con una preesistente**.

B1. -STRUTTURA ISOLATA

Non essendo la struttura ancora realizzata, in allegato alla domanda di esame progetto, dovranno essere prodotti gli esecutivi strutturali redatti da tecnico abilitato, in base alla normativa vigente alla data di realizzazione del manufatto temporaneo da installare.

Se l'opera è stata prodotta da più di 10 anni, al fine di valutare il suo stato di conservazione dovrà essere prodotto **il certificato di idonea conservazione**



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

dell'opera, di cui al punto A delle strutture permanenti, per le parti in cui è applicabile.

Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione tecnica.

B.1.1. carichi sospesi

- La *relazione sui carichi sospesi* deve essere prodotta per ogni allestimento e deve indicare fra l'altro la distinta (*elenco dettagliato*) delle apparecchiature scenografiche che costituiscono l'allestimento, ossia numero e peso unitario di fari, casse acustiche, video, ecc.

È importante e utile specificare che le reazioni vincolari costituiranno il sistema di carichi permanenti da considerare nella verifica della struttura che ospiterà l'allestimento, sia essa fissa o temporanea.

- La *certificazione del corretto montaggio dei carichi sospesi a strutture ultimate* deve essere sempre prodotta una volta conclusi i lavori di sospensione dell'allestimento.

Non tratta, e quindi non certifica, la struttura fissa o temporanea sulla quale l'allestimento viene sospeso.

- Il *collaudo dei carichi sospesi* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico abilitato ad esaminare la struttura ultimata, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.

- Il *collaudo annuale dei carichi sospesi* è un documento unico che certifica insieme il corretto montaggio e il collaudo nel caso di un sistema strutturale itinerante, che viene quindi ripetutamente realizzato in maniera identica.

In questo caso l'iter è simile alla certificazione di una struttura prefabbricata prodotta in serie. La realizzazione riguarda un sistema strutturale unico (*talvolta i sistemi sono doppi per permettere un intervallo minore tra due tappe successive, quindi mentre si smonta il primo sistema strutturale, il secondo è già in montaggio presso la tappa successiva*) che viene costruito integralmente in officina, o nel corso della cosiddetta tappa zero: viene controllato e verificato, con l'ausilio di celle di carico per verificare i carichi reali e talvolta anche con vere e proprie prove di carico, e quindi collaudato. Questo collaudo, solo nel caso in cui il sistema strutturale venga realizzato identico in più tappe, ha validità di un anno dalla data del certificato e non rende necessaria la presenza del collaudatore ad ogni tappa.

B.1.2. struttura temporanea

- La *relazione di calcolo di una struttura temporanea* costituisce la classica relazione di calcolo e deve essere prodotta per ogni struttura temporanea.

La relazione certifica che la struttura è idonea a sostenere l'allestimento scenografico ed è valida solo in quel particolare e specificato luogo dove è stata installata.

Questa relazione verifica la sola struttura temporanea, pertanto il sistema strutturale che forma l'allestimento sospeso non rientra in questo calcolo.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- La *certificazione per il corretto montaggio* deve essere sempre prodotta una volta finiti i lavori di costruzione della struttura temporanea.
- Il *collaudo di una struttura temporanea* deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.
- Il *collaudo annuale* segue la stessa procedura che viene adottata per i carichi sospesi, nel caso di una struttura itinerante, realizzata sempre allo stesso modo nelle varie tappe.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

B2. -STRUTTURA PREVISTA IN COLLEGAMENTO CON UNA PREESISTENTE

Qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento con una preesistente (*solaio, pilastri, muri di sostegno, setti murari, ecc.*), in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente, si dovrà produrre la documentazione attestante che la struttura preesistente è idonea per le sollecitazioni che verranno generate dall'attività in domanda.

Le strutture temporanee di importanza strutturale rilevante, per dimensione e carico, dovranno essere accompagnate da una verifica strutturale in fondazione che accerti fra l'altro la consistenza dei supporti e la presenza di vuoti o cavità, incompatibili con la presenza del carico soprastante.

Dovrà inoltre essere sempre presente per le due tipologie precedentemente descritte, il corretto montaggio di queste strutture sulla base degli schemi progettuali.

Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa relazione del tecnico, si dovrà dichiarare che nella progettazione si è considerata anche la sollecitazione del vento di progetto del posto e si è prevista l'installazione di appositi dispositivi tecnici.

La documentazione tecnica richiesta per tale tipo di struttura prevista in collegamento con una preesistente è analoga a quella richiesta al punto B1, a cui si aggiunge :

- *la relazione di calcolo di una struttura fissa*: quando un sistema di carichi sospesi viene direttamente vincolato ad una struttura fissa, ovvero quando una struttura temporanea interagisce in maniera complessa con una struttura fissa, la struttura fissa deve essere calcolata e verificata. Nella maggioranza dei casi il calcolo riguarderà una parte della struttura fissa, solitamente il tetto, in quanto i carichi derivanti da un allestimento temporaneo sono normalmente di entità quasi trascurabile se confrontati con i carichi di progetto. In ogni caso la struttura fissa deve essere verificata nella situazione più cautelativa, quindi tenendo conto della concomitanza delle varie condizioni di carico. Nel caso in cui il sistema temporaneo di carichi non sia verificato in concomitanza con altre condizioni di



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

carico di progetto, dovranno stabilirsi particolari procedure di intervento durante la manifestazione. Questo succede ad esempio con il carico da neve: l'allestimento sfrutta i carichi accidentali di progetto della copertura del fabbricato, e tra questi la parte predominante è data proprio dal carico da neve. Nel caso di allestimenti pesanti risulta indispensabile utilizzare una parte di questo carico: pertanto nel momento in cui dovesse verificarsi una precipitazione nevosa di una certa entità in concomitanza all'evento temporaneo, si dovrà iniziare a scaricare la struttura fissa portando a terra parte dei carichi sospesi, talvolta fino a portarli a terra tutti se lo spessore della neve aumenta;

- *il certificato di idoneità statica (temporanea) di una struttura fissa, a strutture ultimate*: una volta ultimati i lavori di realizzazione dell'allestimento all'interno della struttura fissa viene nominato un tecnico, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione. Egli si occuperà di esaminare i lavori ultimati, li confronterà con la relativa documentazione tecnica depositata (*relazione di calcolo e corretto montaggio*) e, in assenza di difformità e/o di comportamenti non previsti, dichiarerà staticamente idonea la struttura all'uso. Non si tratta di collaudo in quanto la struttura fissa è già dotata di collaudo strutturale e la condizione di carico dell'allestimento non è una variante permanente delle condizioni di carico: non si dovrà procedere quindi a nuovi calcoli, verifica e collaudo generale, ma risulterà sufficiente verificare temporaneamente che la struttura fissa sia idonea a sopportare quei particolari carichi temporanei. Una volta smontati i carichi sospesi la struttura fissa tornerà ad essere nelle condizioni originarie di progetto per le quali rimane valido il collaudo originale.

Le attività legate allo spettacolo sono spesso oggetto di modifiche improvvise, decise anche all'ultimo momento. Ogni variante o integrazione, o comunque ogni modifica delle strutture e/o dei carichi, dovrà essere studiata, calcolata e verificata, e quindi autorizzata con apposito certificato o verbale.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, caso per caso, detta ultima verifica o ulteriore altra documentazione.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DOCUMENTAZIONE ELETTROTECNICA

A. NUOVO IMPIANTO

A1- ESAME PROGETTO

La documentazione da produrre per l'esame progetto:

Progetto preliminare dell'impianto elettrico, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- 1. relazione tecnica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto) sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, ed alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare (sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, impianto di messa a terra, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, ecc.);
- 2. schema elettrico generale** preferibilmente a blocchi;
- 3. planimetria generale** indicante l'ubicazione dei quadri elettrici e dei principali componenti dell'impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinari e di sicurezza, ecc.).

A2- SOPRALLUOGO

Prima del sopralluogo ed a lavori eseguiti va presentato il **progetto esecutivo dell'impianto elettrico**, redatto secondo la regola dell'arte, in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2, datato e firmato da professionista abilitato, comprendente:

- 1. Relazione generale e specialistica** (con l'indicazione delle normative di legge e Norme CEI relative ai locali di pubblico spettacolo nel rispetto delle quali è stato elaborato il progetto), sulla consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto ed inoltre:
dati di progetto e caratteristiche del sistema di alimentazione (*tensione, frequenza, fasi, stato del neutro, cadute di tensione, correnti di guasto nei diversi punti dell'impianto*);
elenco utenze con relative potenze assorbite;
descrizione delle caratteristiche generali dell'impianto elettrico;
criteri di dimensionamento dell'impianto in funzione delle condizioni di utilizzo e dei requisiti di sicurezza richiesti (*ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, ecc.*);
sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovratensioni;
sistemi di protezione contro le sovracorrenti;



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

caratteristiche degli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza con particolare riguardo alla suddivisione in più circuiti, tipologia di alimentazione, autonomia, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti elettrici, ecc.;

caratteristiche dell'impianto di messa a terra e suo dimensionamento;

specifiche tecniche dei componenti;

eventuali disposizioni per la sicurezza;

descrizione degli eventuali impianti ausiliari (*citofonico, telefonico, dati, rilevazione incendi, allarme, videosorveglianza, ecc.*);

elenco documenti che costituiscono il progetto con indicazione della revisione.

2. **Schema dell'impianto** riportante la descrizione concisa e schematica delle principali caratteristiche dell'impianto.
3. **Schemi elettrici** riportanti le informazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e le funzioni dei suoi componenti principali (*quadri elettrici, cabina, impianto di terra, ecc.*).
4. **Disegni planimetrici** indicanti l'ubicazione del quadro elettrico generale, dei quadri elettrici secondari, degli apparecchi di illuminazione ordinari e di emergenza, il percorso delle linee di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto di messa a terra e relativi dispersori, gli impianti ausiliari, (*rilevazione incendi, allarme, ecc.*).
5. **Tabelle e calcoli dimensionali riportanti** il coordinamento e la selettività delle protezioni, valutazione del rischio di emissione di gas tossici e necessità di utilizzo di cavi LSOH, il calcolo illuminotecnico relativo al livello di illuminamento garantito in caso di emergenza.
6. **Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche**, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*CEI EN 62305*).
7. **Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (*)**, ai sensi del D.M. 37/08 riferita all'intero impianto utilizzatore a partire dal punto di consegna (*compreso l'impianto di messa a terra, l'impianto di illuminazione di emergenza, l'impianto di collegamento degli eventuali gruppi elettrogeni installati, gli impianti ausiliari, gli impianti di rilevazione incendi, impianti di allarme, ecc.*), firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell'Impresa installatrice e completa degli **allegati obbligatori**, tra i quali in particolare:
 - **progetto esecutivo dell'impianto elettrico** come indicato al punto A.2. Qualora l'impianto è variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità;
 - **relazione con tipologie dei materiali utilizzati**;
 - **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice**, non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la ditta è abilitata ad eseguire i lavori di cui alla dichiarazione di conformità (*a-impianti di produzione*



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

trasformazione trasporto distribuzione utilizzazione; b-impianti radiotelevisivi e elettronici; c-impianti antincendio).

8. **Certificati di conformità dei Gruppi elettrogeni**, eventuale denuncia all'Agenzia delle Dogane e SCIA antincendio; manuale uso e manutenzione, programma e registro manutenzione.
9. **Collaudo dell'impianto elettrico e verifica dell'impianto di terra**, a firma di professionista abilitato.

B. AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE

In caso di ampliamento e/o trasformazione di impianti esistenti, la cui documentazione progettuale unitamente alla dichiarazione di conformità sia già stata presentata alla CPVLPS, deve essere fornita la documentazione di progetto, redatta come precisato rispettivamente ai punti **A.1 (Esame progetto)** e **A.2 (Sopralluogo)** a firma di tecnico abilitato **riferita alla sola parte degli impianti oggetto di rifacimento**; inoltre deve essere fornita la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici devono essere chiaramente indicati le modifiche e gli ampliamenti, anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi.

In particolare deve essere accertata, riportandone i risultati nella relazione, la compatibilità tecnica delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità.

Occorre controllare che l'impianto esistente, compreso l'impianto di terra, sia stato sottoposto a controlli e verifiche periodiche, opportunamente documentate.

Nel caso di impianto elettrico temporaneo collegato ad impianto fisso (*all'interno di un edificio*) va accertata la compatibilità tra i due impianti. Tale analisi va riportata in maniera esaustiva nella documentazione di progetto.

SOLO PER GLI IMPIANTI GIA' ESISTENTI

Verbale di verifica biennale periodica dell'impianto di messa a terra/impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ove previsto) da parte di ASL o organismo abilitato, nel caso indicato in nota (**).

(*) Per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (*entrata in vigore del D.M. 37/08*) la Dichiarazione di conformità può essere sostituita da una Dichiarazione di rispondenza (*Art. 7 del D.M. 37/08*), a firma di professionista abilitato. Nei casi in cui l'impianto non è soggetto al D.M. 37/08 (*per esempio impianti all'aperto*), è possibile utilizzare lo stesso modulo modificando i riferimenti legislativi (*L. 186/1968*).

(**) Le disposizioni del DPR 462/01 obbligano il datore di lavoro a far fare verifiche periodiche biennali per i locali a maggior rischio in caso di incendio (*LPS*) da parte di ASL, ARPA o organismi abilitati dal MAP su:

- impianti elettrici di messa a terra;
- dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La Commissione, in fase di Esame progetto/Sopralluogo di locali e impianti di pubblico spettacolo per i quali da più di 2 anni è stata data l'agibilità (*in deroga e temporanea, o definitiva*), **senza che siano intervenute modifiche agli impianti di cui sopra, richiede il relativo verbale di verifica.**



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DOCUMENTAZIONE SANITARIA E ACUSTICA

Devono essere presentati:

1. planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato indicante:
 - sul frontespizio la tipologia dell'attività, nome e cognome del richiedente e/o ragione sociale, indirizzo completo dell'attività;
 - l'uso cui viene destinato ogni singolo ambiente;
 - per ogni singolo ambiente/locale: abaco della superficie in m² e degli infissi con indicazione delle parti illuminanti e di quelle aeranti per il calcolo dei rapporti di aer-illuminazione naturali di tutti i locali (*rapporto tra superficie finestrata apribile e m² del pavimento*) 1/8 Ri e 1/16 Ra per locali ad attività principale ovvero FLDm pari o superiore al 2% per locali ad attività principale e FLDm pari o superiore allo 0,7% per locali ad attività secondaria;
 - altezza minima, massima e media di ogni singolo ambiente (*come da regolamenti*);
 - in presenza di locali interrati e seminterrati adibiti ad attività lavorative dovrà essere riportata la quota di interramento rispetto al piano di calpestio e copia dell'eventuale autorizzazione al lavoro in locali interrati (*copia dell'autorizzazione in deroga rilasciata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/56 - nei casi di locali interrati e/o con un grado di interramento maggiore del 50%*) e che può essere contestuale al certificato di agibilità, per i locali autorizzati prima del 2008; dopo tale data l'autorizzazione in deroga va richiesta ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 81/2008;
 - rappresentazione degli impianti di aerazione (*estrazione/immissione*). Per i locali ciechi (*WC, spogliatoi, ripostigli, ecc.*) in rapporto alla destinazione d'uso il n. di ricambi/ora in continuo o temporizzati con l'accensione della luce;
2. certificazione **agibilità/abitabilità locali** rilasciata dal Comune (*con specifica destinazione di uso*). In alternativa, per situazioni datate prive di certificazione di agibilità, equivalente dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato, inerente gli aspetti igienico sanitari;
3. relazione descrittiva sul tipo di **attività svolta** (*tipologia attività, organizzazione, destinazione uso dei locali, caratteristiche servizi igienici, segnaletica di orientamento e di sicurezza, ecc.*). Planimetria con layout arredi e attrezzature. Relazione su eventuale **personale impiegato** (*n. addetti, spogliatoi con armadietti e WC a disposizione*);
4. dichiarazione inerente **l'approvvigionamento idrico** (*in particolare, relativa alla fornitura acquedottistica di acqua potabile*);
5. documentazione inerente lo **smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi** (*se necessaria*);
6. relazione tecnica relativa agli **indici micro-climatici ed al ricambio d'aria** a firma di professionista abilitato;



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

7. relazione tecnica relativa al piano di **manutenzione degli impianti di aerazione** artificiale e di climatizzazione, se presente. Tale relazione deve inoltre contenere il piano di interventi periodici, documentabili, di pulizia e sanificazione anche al fine di prevenire la contaminazione con agenti biologici pericolosi per la salute umana (*es. legionella p.*);
8. dichiarazione sulla presenza e sulla valutazione di eventuali coperture e/o parti in cemento **amianto** presenti nell'area di pertinenza della manifestazione, sulla base di quanto riportato nel D.M. 6-9-1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
9. una **valutazione previsionale di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", redatta secondo le modalità indicate e firmata da tecnico competente in acustica (*DPCM 31/03/1998*);
10. una **valutazione del rispetto dei valori massimi di pressione sonora** consentiti negli ambienti o nei locali di cui all'art. 1 del DPCM 16/04/1999, n. 215, firmata da tecnico competente in acustica (*DPCM 31/03/1998*);
11. una planimetria in scala, timbrata e firmata da professionista abilitato, per l'abbattimento delle **barriere architettoniche** indicate;
12. per le misure di **profilassi ambientale**, se necessarie:
 - relazione tecnica sulle misure adottate per il Controllo della proliferazione di insetti;
 - relazione tecnica relativa alle misure adottate per il rispetto dell'ordinanza sindacale per la lotta alle zanzare e la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori (*es. Chikungunya; West Nile; Zika*);
13. documentazione relativa alla valutazione del rischio sanitario.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DOCUMENTAZIONE PREVENZIONE INCENDI

A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La documentazione da produrre per l'esame progetto è la seguente:

1. Elaborati grafici in scala, conformi all'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, redatti con la simbologia antincendio di cui al D.M. 30.11.1983, da cui si evinca la rispondenza dell'attività ai requisiti previsti dalle vigenti norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.08.1996 (*regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo*), o al D.M. 18.03.1996 (*norme di sicurezza per gli impianti sportivi*), indicanti anche gli spazi esterni su cui insistono le uscite di sicurezza, nonché planimetrie generali della zona in scala.
2. Relazione tecnica, a firma di professionista abilitato, conforme al disposto del D.M. 7 agosto 2012, allegato I, esplicitiva del tipo di attività che si intende svolgere, che illustri la rispondenza del locale o dell'impianto ai criteri di prevenzione incendi previsti dalle normative suddette.

B. VERIFICA SOPRALLUOGO

Dovranno essere prodotte certificazioni e/o dichiarazioni, in conformità all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012. In via indicativa e non esaustiva, dovranno essere prodotte:

1. Certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e di separazione degli edifici. Dovranno essere predisposte, a firma di tecnico abilitato ai sensi di legge, su modello ministeriale "MOD CERT REI 2018", e dovranno evidenziare, per ogni elemento strutturale, le caratteristiche richieste di resistenza al fuoco e la metodologia di valutazione. Gli elementi strutturali suddetti dovranno essere individuabili su planimetria dell'attività a tal fine predisposta.
2. Certificazione di corretta installazione delle eventuali serrande tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato. Le serrande dovranno essere identificabili su planimetrie dell'edificio in scala opportuna.
3. Certificazione di corretta installazione delle porte tagliafuoco su modello "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato.
4. Certificazioni dei materiali di arredamento e di rivestimento classificati per la reazione al fuoco (*rivestimenti, pavimenti, pareti, controsoffitti, poltrone, tendaggi, scenari, ecc.*), installati nell'attività, su "MOD DICH PROD 2018" a firma di tecnico abilitato.
5. Certificazione inerente dispositivi di apertura applicati sulle porte delle uscite di sicurezza "MOD DICH PROD 2018".
6. Certificazione della corretta funzionalità del sistema di aerazione dei filtri a prova di fumo in sovrappressione, in conformità al disposto del punto 1.7 del D.M. 30.11.1983 su "MOD CERT IMP 2018" a firma di tecnico abilitato.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

7. Dichiarazione di conformità dell'impianto di allarme, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare il rispetto della norma UNI ISO 7240-19.
8. Dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione di emergenza, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'impianto di illuminazione di emergenza a servizio dell'edificio, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 1838.
9. Dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione incendi, ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto di rivelazione ed allarme antincendio a servizio dell'edificio, ed esplicitare la conformità dell'impianto alla Norma UNI 9795 ed al D.M. 19.08.1996.
10. Dichiarazione di conformità delle tubazioni dell'impianto gas, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa al tratto di tubazione di proprietà dell'utenza, vale a dire dal contatore del gas agli apparecchi utilizzatori, e dovrà esplicitare la conformità dell'impianto al D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti.
11. Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà essere relativa alla corretta installazione dell'impianto termico, ai sensi del D.M. 12.04.1996 ed alle norme UNI CIG vigenti (*se a gas*) o del D.M. 28.4/2005 (*se a combustibile liquido*).
12. Dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno ove presente, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice abilitata. La dichiarazione dovrà esplicitare la corretta installazione del gruppo elettrogeno, ai sensi del D.M. 13/07/2011.
13. Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto di adduzione gasolio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno e/o dell'impianto termico, ove presente, su modello ministeriale "MOD CERT IMP 2014", a firma di tecnico abilitato.
14. Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio ad idranti/naspi, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI vigenti e le prestazioni idrauliche dell'impianto come da norma.
15. Dichiarazione di conformità dell'impianto fisso di spegnimento automatico di tipo "sprinkler" ove previsto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 da parte di impresa installatrice espressamente abilitata all'installazione di impianti antincendio. La dichiarazione dovrà essere relativa all'intero impianto antincendio "sprinkler" a servizio dell'edificio, ivi compresi gruppi di spinta, locali pompe, e quanto altro connesso al



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

funzionamento in emergenza dell'impianto. La dichiarazione dovrà esplicitare la conformità dell'impianto alle norme UNI applicabili (*UNI 11292, UNI 12845*).

16. Verifica periodica di ascensori se presenti (*D.P.R. 162/1999*).
17. Verifica periodica impianti di riscaldamento e centrali termiche (*D.M. 1.12.1975*).
18. Verifica periodica apparecchi a pressione e serbatoi g.p.l. (*D.M. 329/2004*).

ALTRA DOCUMENTAZIONE

1. Per gli impianti sportivi si applica la normativa del D.M. 18/03/1996 e D.M. 06/06/2005 (*Modifiche e integrazioni al D.M. 18/03/96*).
2. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, gli obblighi di carattere gestionale di cui al titolo XVIII del D.M 19/08/96 ovvero di cui all'art 19 del DM 18/03/96 come modificato dall'art. 11 del D.M. 06/06/2005 (*impianti sportivi*).
3. Dichiarazione del responsabile dell'attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l'impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e comunque sino al completo deflusso del pubblico, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, nominato ed idoneamente formato ai sensi del D.lgs. 81 del 09.04.2008 e D.M. 10.03.1998.
4. Dichiarazione a firma del titolare attestante, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'avvenuta elaborazione della valutazione dei rischi d'incendio e la predisposizione di idonee procedure di emergenza.
5. Copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 22/02/96 n. 261.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

CAPO II

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

La competenza della Commissione provinciale di Vigilanza è prescritta qualora sussistano le condizioni indicate nei successivi paragrafi.

LUOGHI ALL'APERTO OVVERO LUOGHI UBICATI IN DELIMITATI SPAZI ALL'APERTO

Deve trattarsi di spazi delimitati o circoscritti nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni e ove la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori.

In tali spazi devono essere presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*) o anche palchi o pedane per artisti, e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.

(art. 1 - comma 2° - lettera a) del decreto ministeriale 19 agosto 1996).

Documentazione da produrre:

1. **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, corredata di **tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al Capo IV del presente documento. Nella istanza deve essere espressamente indicata:
 - la tipologia della manifestazione (*concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale ecc.*);
 - la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*), l'uso di palchi o pedane per artisti, e la presenza di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico.
2. Elaborato grafico redatto in scala e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione.
3. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012, esplicitativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.
4. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI81-10*).
5. Verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee allestite.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

6. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (*Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689*).
7. Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.
(*DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE*).
8. Una **valutazione previsionale di impatto acustico** ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". La relazione di valutazione dovrà essere redatta secondo quanto richiesto dalla DGR includendo quanto eventualmente richiesto dalla Deliberazione della Giunta Regionale e dal Regolamento Comunale. La relazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica (*DPCM 31/03/1998*).

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione provinciale provvederà a comunicare l'elenco della eventuale, ulteriore documentazione tecnica necessaria e delle certificazioni da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora non ricorrano dette condizioni (*nell'ipotesi di area all'aperto non recintata e assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico e laddove è consentito l'accesso di diritto e di fatto ad ogni persona*) **sussiste solo l'obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio** la necessaria documentazione.

LOCALI O IMPIANTI MULTIUSO

La manifestazione di pubblico spettacolo deve aver luogo in locale o impianto con capienza **superiore a 200 persone** e già munito di parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Documentazione da produrre:

1. **Istanza** in bollo per il tramite del comune di competenza territoriale, **corredata di tutta la documentazione richiesta, entro i termini** indicati al CAPO IV del presente documento.
Nella istanza deve essere espressamente indicata:
 - la tipologia della manifestazione (*concerto, rappresentazione cinematografica, rappresentazione teatrale, ecc.*);
 - la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo o manifestazione (*sedie, poltrone, tribune, ecc.*), uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate **in aree accessibili** al pubblico.
2. Elaborato grafico in scala opportuna redatto con la simbologia di cui al D.M. 30.11.1983; tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla manifestazione.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

3. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 7.8.2012, esplicitativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente.
4. Relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (*Norme CEI EN 62305-CEI 81-10*).
6. Verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio delle strutture temporanee eventualmente allestite.
7. Documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi (*Circolare Ministero dell'Interno - Dip. VV.F - 1 aprile 2011, n. 1689*).
8. Verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta.
(*DETTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO SE RICHIESTO DALLA COMMISSIONE*).
9. La data di rilascio del parere di idoneità della struttura da parte della Commissione provinciale (*).

Successivamente all'esame preliminare del progetto la Commissione Provinciale provvederà a comunicare l'elenco della documentazione tecnica necessaria e della certificazione da produrre al momento del sopralluogo la cui data sarà tempestivamente comunicata.

Qualora la manifestazione si svolga in un locale di capienza **inferiore a 200 spettatori** il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti come indicato alle pagg. 7 e 8.

(*) Qualora il locale non sia munito del parere di idoneità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata al Capo I - Paragrafo "DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE".

In argomento, come è noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo della sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, delle idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc...

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (*licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, etc..*) (vedi circolare MI 557/PAS/U/005089/13500. A(8) del 14.3.2013).



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

PARCO DI DIVERTIMENTO E GRUPPI DI ATTRAZIONE

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di “Parco di Divertimento”, che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, dovrebbe presupporre in ogni caso la presenza di elementi quali: l’unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell’area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del “Parco di Divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (*ad es. in una piazza o in giardini comunali*), non delimitati (*come detto*), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

CAPO III

SAGRE E FIERE

Per le manifestazioni denominate “sagre”, “fiere” o altre manifestazioni similari la competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sussiste esclusivamente qualora, nell’ambito di dette manifestazioni, sia programmata lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo (evento-concerto, manifestazione cinematografica o teatrale, serata danzante) ove l’accesso è subordinato a determinate condizioni e la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori. Qualora sussistano le condizioni per richiedere l’intervento della Commissione provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica indicata al CAPO II “MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO”.

In ogni caso **non sussiste la competenza della Commissione Provinciale** qualora trattasi di trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali, impianti multiuso pubblici o spazi all’aperto dove l’attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attività complementare di allietamento e svago.

Le attività di svago non rientrano nella nozione di pubblico spettacolo, trattandosi di eventi dove il pubblico spettacolo, se presente, è complementare e di modesta entità.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

CAPO IV

RICHIESTA DI PARERE

L'esigenza di poter programmare il lavoro e di esprimere valutazioni adeguate rende opportuno fissare termini e modalità per la richiesta del parere.

In definitiva si vuole consentire alla Commissione di Vigilanza di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione così da consentire agli interessati, ove necessario, di fornire le integrazioni o di eseguire le prescrizioni richieste.

D'altronde la legge n. 241/1990 e s.m.i. (art. 2) fissa in 30 giorni, ove non diversamente previsto, i termini di conclusione del procedimento: tale scadenza costituisce evidentemente anche l'indicazione del termine entro il quale presentare le relative istanze.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per il rilascio del parere da parte della CPVPS occorre produrre istanza in bollo, **per il tramite del comune territorialmente competente** corredata della documentazione richiesta ed elencata nei CAPI precedenti.

Pertanto gli interessati dovranno far pervenire alla CPVPS le istanze e gli allegati tecnici, per il tramite del comune di competenza territoriale, con le seguenti **modalità**:

- **1** copia *in formato cartaceo*;
- **1** copia *in formato "pdf"* (possibilmente con dimensione del singolo file non superiore a 2 Mb) su apposito **supporto informatico** (cd, dvd, etc.), a meno che la dimensione dei files non consenta la trasmissione tramite posta elettronica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- PROGETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE:
almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere preventivo di agibilità.

- SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO:
almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione per consentire l'esame documentale ed il successivo sopralluogo.

Poiché è necessario che la valutazione della Commissione sia riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, il **sopralluogo sarà effettuato al massimo entro le ore 12:00 della giornata antecedente la**



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

data della manifestazione anche per dare la concreta, reale e sostanziale possibilità di eseguire eventuali prescrizioni.

Alla data fissata per il sopralluogo dovranno essere stati pertanto completati tutti i lavori di allestimento e predisposta la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dalla Commissione all'atto dell'esame preliminare.

Ai sopralluoghi è consigliabile che siano presenti tecnici qualificati in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza, al fine di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione provinciale.

DOCUMENTAZIONE

Oltre alla documentazione indicata nei precedenti CAPI, la Commissione si riserva di chiedere, in relazione a peculiari fattispecie, ulteriore specifica documentazione.

Sulle istanze prive della documentazione prescritta la Commissione non potrà esprimersi, attesa la necessità che i componenti siano in grado di esaminare preventivamente e con un congruo anticipo la documentazione tecnica illustrativa e le relative certificazioni al fine di una corretta e obiettiva valutazione tecnica (*Circolare Ministero Interno n. 15 del 13 luglio 1988*).

Per le **attività soggette ai controlli di prevenzione incendi** è necessario che, preventivamente o comunque contestualmente alla produzione dell'istanza, siano attivate presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco le procedure di prevenzione incendi previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una copia della relativa istanza, presentata al Comando dei Vigili del fuoco, dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio del parere di idoneità.

Sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (attività n. 65 del D.P.R. 151/2011) i “*locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico*”.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

CAPO V

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
- ❖ Art. 80 del T.U.L.P.S
- ❖ Artt. 141 e 142 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
- ❖ D.P.C.M. 1.03.1991 (*limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*)
- ❖ D.P.C.M. 12.03.1994 (*Istituzione del Dipartimento del Pubblico Spettacolo*)
- ❖ D..P.C.M. 08.09.1994 (*Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche*)
- ❖ D.P.R. 28.05.2001 n. 331 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'autorizzazione per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno 25.08.1989 (*norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*)
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
- ❖ Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
- ❖ Decreto legge 30.9.1994 n. 562
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 “Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 6 Giugno 2005
- ❖ Decreto Ministero dell'Interno del 19.08.1996 n. 149 “Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
- ❖ Legge 9.1.1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
- ❖ D.P.R. 24.07.1996 n. 503
- ❖ Decreto 18.05.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

CAPO VI

NOTA DI SINTESI

PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO DA PARTE DEL COMUNE

(Applicazione Direttiva Prefetto Piantedosi del 18 luglio 2018)

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche all'aperto (reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo)

La direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno - Prefetto Piantedosi è stata emanata in seguito alla necessità di una "reductio ad unum" delle precedenti linee di indirizzo allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali e di impartire le indicazioni intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali ed a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Tipologie di Pubbliche Manifestazioni

1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*)

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art.80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, (*e impianti sportivi*) prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (*ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.*)

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I - DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 68

Senza licenza del Sindaco (*Questore*) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69

Senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

- Manifestazioni semplificate dal c.d. Decreto Cultura, che ha introdotto la SCIA al posto dell'autorizzazione per le manifestazioni anche di pubblico spettacolo che cominciano e finiscono entro e non oltre una giornata solare.
- Occupazioni di suolo pubblico soggette al rilascio di concessione, trattasi ad esempio di mostre e/o allestimenti di varia natura senza attività di intrattenimento (*vedi EXPO, puntata di Masterchef, Trenitalia*).

Le Manifestazioni di cui ai punti 1) e 2) sono soggette all'iter procedurale in applicazione degli artt. 18 e 25 T.U.L.P.S.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da €103,00 a €413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da €206,00 a €413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

CAPO II - DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad €51,00.

Art 26

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Aspetti procedurali

L'Organizzatore di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune deve sempre preavvisare il Questore come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S. (*Modulo reperibile sul sito della Questura. Occorre indicare sempre se la manifestazione è o non è soggetta a parere della CCV o CPV e allegare allo stesso una relazione descrittiva dell'evento con le indicazioni delle misure che si intende adottare e una planimetria dell'area interessata all'evento*).

1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (ex art. 80 T.U.L.P.S.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dall'art. 18 del T.U.L.P.S. e richiedere (*indicativamente almeno 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione*), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio della licenza (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*) allegando la documentazione di rito, copia del preavviso inviato al Questore e la relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare. Il SUAP, come da abituali prassi amministrative, interessa la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in relazione alle competenze normative.

La Commissione (*in sede di parere sul progetto*), qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ne informa la Prefettura a mezzo del suo Presidente.

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti ed impartire prescrizioni.

Il Comitato potrà anche valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare alle stesse Commissioni di Vigilanza, l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare da parte dell'Organizzatore.

La Commissione di Vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, verifica la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e assume le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.)

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S., e richiedere (*almeno 20 gg prima dell'inizio della manifestazione*), all'ufficio comunale preposto (SUAP), il rilascio dell'atto autorizzativo allegando la documentazione di rito, copia del preavviso al Questore e relazione specifica con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare.

Il Sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo riportante le misure proposte dall'organizzatore eventualmente integrate dalle misure di sicurezza definite dal Questore nell'analisi del preavviso ricevuto, fatta salva la facoltà del Questore di vietare la manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, o interessare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità. Le eventuali prescrizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica verranno indicate dal Sindaco nel provvedimento autorizzativo.

Resta comunque la facoltà del Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, qualora ritenga che la manifestazione abbia peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, di informarne la Prefettura.

La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e valutata l'effettiva esigenza, sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.

Manifestazioni di cui ai punti 1) e 2) soggette all'iter procedurale in applicazione degli artt. 18 e 25 T.U.L.P.S.

L'Organizzatore deve preavvisare il Questore, come previsto dagli Artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S.. Il Questore, ricevuta la comunicazione, se non vieta la manifestazione ai sensi del comma 4 dell'art. 18 e dell'art. 26, interessa il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in relazione a tutti quegli eventi con peculiari condizioni di criticità e che non ricadono nel punto 1) Manifestazioni di Pubblico Spettacolo (*ex art. 80 T.U.L.P.S.*). Il Comitato potrà, se ritiene, svolgere ulteriori approfondimenti e valutare, qualora si renda necessario, l'opportunità di indicare all'organizzatore l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele da adottare e da riportare nel provvedimento autorizzativo.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Casi particolari di Manifestazioni di pubblico spettacolo ove, ad oggi, la normativa NON prevede il parere della Commissione

1. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

(Decreto legislativo 20 novembre 2016, n. 222) (autocertificazione di Tecnico abilitato).

2. Luoghi e spazi all'aperto di cui al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996

[...] le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico [...].

(Nota M.I. Prot. n. P529/409 sott. 44/B del 2/7/ 2003) (autocertificazione di Tecnico abilitato).

3. Manifestazioni fieristiche o similari

[...] i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

[...] il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

(nota M.I. Prot n. P410/4109 sott 51/d.2 del 28/6/2002) (la Commissione è competente solo per le attività di pubblico spettacolo all'interno, se presenti).

Tali casi particolari si ritiene debbano seguire la procedura di cui al punto 2) Altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio (*ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., O.S.P., L.R., ecc.*).

Il Prefetto
(Sgaraglia)